

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1250)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1980 (V. Stampato n. 2045)

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 gennaio 1981*

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 208.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980 relativa:

a) per lire 75.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1980, di una indennità oraria di volo agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) per lire 133.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per il raddoppio, a decorrere dal 1° gennaio 1980, delle misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

All'onere di lire 208.000.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando parzialmente, per l'anno finanziario 1980, l'accantonamento predisposto per le « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti » e per l'anno 1981 lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.